

Incompetenza per territorio – Cass. 12394/2019

Eccezione - Indicazione del foro ritenuto competente - Necessità - Fondamento - Erronea indicazione - Inefficacia dell'eccezione - Esclusione - Conseguenze.

L'indicazione del foro ritenuto competente, ad opera del convenuto che eccepisca l'incompetenza per territorio del giudice adito, è imposta dall'art. 38, comma 2, c.p.c. in funzione dell'eventuale adesione dell'attore, con la conseguenza che, ove tale foro sia erroneamente individuato e detta adesione difetti, non ne consegue, per ciò stesso, l'inefficacia dell'eccezione, dovendo piuttosto il giudice adito individuare l'esatto giudice competente, in base ai criteri di collegamento da applicare per stabilire tale competenza territoriale.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12394 del 09/05/2019 (Rv. 653642 - 01)

Riferimenti normativi:

[Cod. Proc. Civ. art. 018 – Foro generale delle persone fisiche](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 019 – Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 020 – Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazioni](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 038 – Incompetenza](#)

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

12394

2019